

00534 - 26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da

Sent. n. sez.1391/2025

UP - 03/12/2025

R.G.N. 2459/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno

nel procedimento a carico di:

A. N. , nato a omissis i

avverso la sentenza emessa il 03/03/2025 dal Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio;
lette le conclusioni dell'avvocato Antonio Chiaravallo, difensore della parte civile

C. A. , che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio;

lette le conclusioni dell'avvocato Domenica Capizzano, difensore dell'imputato, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

f

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno, con decreto di citazione diretta a giudizio del 4 giugno 2020, ha tratto a giudizio A. N. per rispondere del reato di cui all'art. 570-*bis* cod. pen., in quanto, da marzo a dicembre del 2019, versando all'ex coniuge somme inferiori a quella stabilita di euro 900,00 quale assegno di mantenimento per le figlie L. , A. e F. , oltre ad euro 390,00 quale contributo per le spese ordinarie, così come statuito dal Tribunale di Salerno con sentenza di divorzio n. 5191 del 16 novembre 2017, avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie e si sarebbe sottratto agli obblighi di assistenza che gravavano sul medesimo quale genitore.

2. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha assolto l'imputato dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

3. Il Procuratore generale della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi.

3.1. Con il primo motivo il Procuratore generale ha censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto sussistente la configurabilità di una vera e propria situazione di indigenza dell'imputato, obliterando la disponibilità da parte dello stesso di somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità di disoccupazione nel periodo oggetto di contestazione.

L'imputato, per quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, avrebbe, infatti, percepito sino al mese di ottobre 2018 la retribuzione annua di euro 30.000 e nell'anno 2019 avrebbe percepito l'indennità di disoccupazione, dell'ammontare complessivo di €. 13.900, somma che si aggiunge a quelle percepite fino al mese di novembre 2018, compreso il trattamento di fine rapporto (di euro 56,500,00).

L'imputato, pertanto, nell'arco temporale oggetto dell'imputazione, avrebbe avuto la disponibilità di almeno 70.000 euro e si sarebbe volontariamente sottratto all'adempimento dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie.

Non ricorrerebbe, peraltro, uno stato di disoccupazione incolpevole, in quanto l'imputato ha perso il lavoro a seguito di licenziamento per giusta causa.

3.2. Con il secondo motivo il Procuratore generale ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 570-*bis* cod. pen., in quanto il Tribunale ha riconosciuto efficacia scriminante ad un'inedita causa di giustificazione.

Il Tribunale, infatti, ha illegittimamente attribuito efficacia esimente per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie alla deliberata opzione dell'imputato, peraltro meramente dichiarata e priva di riscontri obiettivi, di destinare le somme ricevute a titolo di T.F.R. e di indennità di disoccupazione alla restituzione di un'obbligazione «morale» verso la sorella, che lo aveva in precedenza sostenuto economicamente e aveva perso il lavoro, versandole la somma di euro 40.000 in tre *tranches*, e al pagamento di altri debiti, non meglio qualificati.

Ad avviso del Procuratore generale impugnante, quand'anche si fosse verificata una simile situazione, essa non varrebbe ad espungere la condotta dell'imputato dall'area del penalmente rilevante e punibile, ma confermerebbe il carattere non necessitato della sottrazione, consapevole e volontaria dell'imputato, all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto in conseguenza della cessazione degli effettivi civili del suo matrimonio.

La deliberata volontà dell'imputato di pretermettere l'adempimento del proprio obbligo di mantenimento, a fronte dell'asserita esecuzione di obbligazioni di natura meramente "morale", non escluderebbe, ma anzi integrerebbe il dolo del reato contestato.

4. In data 11 novembre 2025 l'avvocato Antonio Chiaravallo, difensore della parte civile C. A. , ha depositato una memoria e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte, depositate in data 17 novembre 2025 il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis/ ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio.

In data 18 novembre 2025 l'avvocato Chiaravallo ha depositato una nuova memoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero.

Con le conclusioni depositate in data 21 novembre 2025 l'avvocato Anna Amantea, difensore dell'imputato, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

In data 27 novembre 2025 l'avvocato Chiaravallo ha depositato una memoria di replica, insistendo nelle proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Occorre rilevare, in via preliminare, come il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno sia ammissibile e non

debba essere convertito in appello.

L'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 34, comma 1 lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), sancisce che «[S]ono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

L'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione vigente, prevede, dunque, che sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (come il reato per cui si procede).

Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 570-*bis* cod. pen. - il quale ha integralmente sostituito il disposto dell'art. 12-*sexies*, conservandone il trattamento sanzionatorio - il generico rinvio, *quoad poenam*, all'art. 570 cod. pen., deve, infatti, intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione (Sez. 6, n. 33165 del 03/11/2020, P., Rv. 279923 - 01, che richiama Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, P., Rv. 255269 - 01, con riferimento all'omessa corresponsione dell'assegno divorzile prevista dal previgente art. 12-*sexies* della legge 1 dicembre 1970, n. 898; conf. Sez. 2, n. 34168 dell'08/07/2021, non massimata).

Il Procuratore generale della Corte di appello di Salerno ha, dunque, correttamente proposto ricorso per cassazione, in quanto la sentenza di assoluzione impugnata non è appellabile, ma ricorribile in cassazione.

Non trattandosi, peraltro, di ricorso *per saltum*, bensì di ricorso di legittimità avverso sentenza inappellabile, il ricorso in cassazione, quale unico mezzo di impugnazione, è consentito per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e non soltanto per violazione di legge come espressamente previsto dall'art. 569, commi primo e terzo, cod. proc. pen., nel ricorso *per saltum* (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 7042 del 12/01/2021, Peci, Rv. 280884 - 01; conf., Sez., 2, n. 47309 del 11/10/2023).

3. Con il primo motivo il Procuratore generale ha censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova quanto alle condizioni di indigenza.

4. Il motivo è fondato, in quanto il Procuratore generale non ha proposto una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità, ma ha stigmatizzato una frattura logica tra le premesse e le conclusioni dell'argomentazione del giudice nella sentenza impugnata.

4.1. Il Tribunale di Salerno ha assolto l'imputato, in quanto, pur essendo stata dimostrata la «materialità del delitto contestato» e, dunque, il mancato pagamento da parte dell'imputato delle somme dovute a titolo di mantenimento, difettava il carattere doloso dell'inadempimento.

Nell'ottobre del 2018, infatti, la «situazione di incertezza economica» dell'imputato era divenuta «definitiva», in quanto lo stesso versava in una situazione di «vera e propria indigenza, aggravata dalla difficoltà di trovare fonti di reddito che gli consentissero di far fronte all'obbligo di mantenimento delle figlie e che, al contempo, gli garantissero una vita dignitosa».

Nella valutazione del Tribunale, dunque, «tali assunti rendono quanto meno dubbio che l'imputato si sottraesse volontariamente agli obblighi di mantenimento impostogli in sede di divorzio, in quanto risulta ragionevole supporre che lo stesso non fosse in grado di farvi fronte senza "rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza almeno nel periodo in contestazione"».

4.2. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto sussistente lo stato di indigenza dell'imputato in modo manifestamente illogico, posto che, per quanto risulta dalla stessa sentenza, l'imputato nel 2019 (e, dunque, nell'arco temporale oggetto dell'imputazione), ha avuto la disponibilità di almeno 70.000 (euro 56,500,00 quale retribuzione e trattamento di fine rapporto ed euro 13.900 per indennità di disoccupazione).

(llr)

Il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza, del resto, consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni (*ex plurimis*: Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, (dep. 2017), Sanfilippo, Rv. 271636 - 01).

5. Con il secondo motivo, il Procuratore generale ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 570-*bis* cod. pen., in quanto il Tribunale ha riconosciuto efficacia scriminante ad un'inedita causa di giustificazione, costituita dalla necessità di adempiere un'obbligazione naturale nei confronti della sorella.

6. Anche questo motivo è fondato.

6.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti che non può

8

ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626 – 01, fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che l'impossibilità ad adempiere era stata correttamente esclusa a fronte dell'accertato rifiuto dell'obbligato di svolgere attività lavorativa; Sez. 6, n. 53173 del 22/05/2018, R., Rv. 274613 – 01; Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, C, Rv. 264667).

La giurisprudenza di legittimità più recente ha, inoltre, precisato che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-*bis* cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza (Sez. 6, n. 32576 del 15/06/2022, F., Rv. 283616 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che, a tal fine, deve tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-economico di riferimento).

6.2. Il Tribunale ha, tuttavia, riconosciuto efficacia scriminante per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli all'adempimento di una obbligazione naturale verso la sorella e al pagamento di altri debiti, non meglio qualificati.

Il Tribunale di Salerno ha, dunque, interpretato erroneamente il disposto dell'art. 570-*bis* cod. pen., escludendo la rilevanza penale del pagamento di debiti dell'imputato di rango giuridico inferiore all'obbligo di concorrere al mantenimento delle proprie figlie.

La presenza di un conflitto di doveri può, a determinate condizioni, influire sulla capacità di adempiere del soggetto obbligato, come nel caso in cui, a seguito dello scioglimento del matrimonio, il soggetto abbia costituito una nuova famiglia e le sue risorse economiche siano sufficienti a soddisfare solo uno degli obblighi gravanti sullo stesso; perché il conflitto di doveri possa assumere rilievo, è, tuttavia, necessario che gli stessi abbiano uno stesso rango giuridico.

Così come il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell'obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico (Sez. 6, n. 11195 del 15/03/2021, non massimata), così non può scegliere di non adempiere al mantenimento dei figli, adducendo di aver dovuto adempiere altre obbligazioni che

non hanno lo stesso rango legale e il cui inadempimento non è penalmente sanzionato.

La cause di prelazione sono, infatti, stabilite dal legislatore e l'art. 2751 n. 4 cod. civ. attribuisce un privilegio all'assegno di mantenimento in favore dei figli in caso di separazione o divorzio, in ragione della sua natura alimentare.

7. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, che dovrà nuovamente decidere la regiudicanda, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile, qual è quella impugnata, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice appartenente al medesimo ufficio (*ex plurimis*: Sez. 5, n. 10970 del 8/11/2019, (dep. 2020), P., Rv. 278791 - 01; Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, (dep. 2016), Raspini, Rv. 265711 - 01).

In assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso *per saltum* disciplinata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza

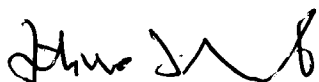
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore

Fabrizio D'Arcangelo



Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

